



**COMUNE DI  
CASSANO SPINOLA**

Provincia di Alessandria

**DELIBERAZIONE N. 25**

**del 30 agosto 2023**

**COPIA ALBO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI CASSANO SPINOLA, CAREZZANO, SANT'AGATA FOSSILI, SARDIGLIANO E VILLALVERNIA IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 35, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1 SECONDO LA DIRETTIVA 22 DICEMBRE 2022 DELLA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE 3 MARZO 2023.

L'anno duemila ventitré addì trenta del mese di agosto alle ore 18:00 nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in seduta straordinaria di prima convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	<b>Alessandro BUSSETI</b>	X	
2	<b>Paolo CERIA</b>	X	
3	<b>Beatrice Diletta MERLANO</b>	X	
4	<b>Domenico ALLOISIO</b>		X
5	<b>Giuseppe ALIANO</b>	X	
6	<b>Luigi BOTTARO</b>	X	
7	<b>Federica ROBOTTI</b>	X	
8	<b>Renato BELLINGERI</b>	X	
9	<b>Anna Maria BERGO</b>	X	
10	<b>Giancarlo FIRPO</b>	X	
11	<b>Lorenzo CONTI</b>	X	
<b>TOTALI</b>		<b>10</b>	<b>1</b>

Assiste l'adunanza con funzioni consecutive, referenti e di assistenza, l'infrascritto Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, l'ing. *ALESSANDRO BUSSETI*, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare l'art. 108, comma 1, lettera c), numero 6), che attribuisce ai comuni l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b)», della legge 6 giugno 2016, n. 106», e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, e in particolare gli articoli 4, 5, 17, comma 5, 32, 46, lettera g) concernenti il Gruppo comunale di protezione civile, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» e, in particolare: l'art. 31, comma 3, concernente la partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile anche attraverso il volontariato organizzato operante nel settore della protezione civile; l'art. 32, comma 2, che prevede la promozione da parte del Servizio nazionale della protezione civile della più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile, e comma 3 che dispone che la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'art. 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo n. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile;

Visto il comma 1 dell'art. 35 del Codice della protezione civile che dispone che i comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e che la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15 del medesimo Codice della protezione civile, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 45427 del 6 agosto 2018, frutto del confronto con le regioni, le province autonome, l'Anci, la Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e l'Amministrazione della pubblica sicurezza, concernente indicazioni precise ed unitarie sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile alle manifestazioni pubbliche relativamente alle due modalità di intervento, a seconda che il volontariato organizzato di protezione civile operi come struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile o, in alternativa, che intervenga in via di una relazione diretta con gli organizzatori degli eventi in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile;

Visto il decreto legislativo del 6 febbraio 2020, n. 4, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: "Codice della protezione civile"»;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 106 del 15 settembre 2020 recante «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore»;

Vista la nota n. 9663 del 30 giugno 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, inerente alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione al RUNTS, che ha, tra l'altro, affermato, a fronte della riconducibilità sotto il profilo genetico e gestionale del gruppo comunale di protezione civile al perimetro pubblico, la distinzione tra gruppo comunale e comune in termini di alterità funzionale, escludendo pertanto la configurabilità della situazione di incompatibilità prevista dall'art. 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, qualora il dipendente comunale sia al contempo volontario del gruppo comunale di protezione civile;

Vista la Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile: Approvazione di uno schema - tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile, pubblicata sulla G.U. del 3 marzo 2023 n° 53 della serie generale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Cassano Spinola del 20/12/2006 in cui si costituiva il Gruppo Intercomunale volontari di Protezione Civile di Cassano Spinola, Carezzano, Sant'Agata Fossili, Sardigliano e Villavernia e si approvava contestualmente il regolamento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018 i sindaci, nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'art. 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle proprie amministrazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018 i comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'art. 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito nella pianificazione di cui all'art. 18 del medesimo decreto n. 1/2018, nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto, delle leggi regionali in materia di protezione civile e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, provvedono, con continuità, all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'art. 3, comma 3 di cui al citato decreto n. 1/2018, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, lettera h) del medesimo comma;

Considerato che, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, per operare nel settore della protezione civile, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti, ai sensi dell'art. 4 del menzionato Codice del Terzo settore, nel Registro unico nazionale di cui all'art. 45 del predetto decreto legislativo n. 117/2017, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 34 del Codice della protezione civile (costituito dall'insieme degli elenchi territoriali e dell'elenco centrale), che costituisce lo strumento operativo mediante il quale

viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività e eventi di protezione civile al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

Considerato che, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018, i gruppi comunali, al fine di essere integrati nel Servizio nazionale della protezione civile, si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle regioni e dalle province autonome;

Considerato che i gruppi comunali, intercomunali o provinciali della protezione civile di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 1/2018 si iscrivono, quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica, ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106, nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione «Altri enti del Terzo settore» di cui all'art. 46, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 117/2017, Codice del Terzo settore;

Considerato che l'art. 32, comma 2 del decreto legislativo n. 117 del 2017 «Codice del Terzo settore» prevede che gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato;

Tenuto conto che, al fine di rendere coerenti le disposizioni del Codice della protezione civile e del Codice del Terzo settore, il comma 4 dell'art. 32 del decreto legislativo n. 117 del 2017 «Codice del Terzo settore», come modificato dall' art. 66, comma 02, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede che «Ai fini del calcolo della quota percentuale di cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile»

Ravvisata la necessità di approvare il nuovo regolamento per la costituzione del Gruppo Intercomunale dei Volontari di Protezione Civile di Cassano Spinola, Carezzano, Sant'Agata Fossili, Sardigliano e Villalvernia in attuazione dell'art 35 comma 1 del decreto legislativo 1/2018 secondo la Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile: Approvazione di uno schema - tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile, pubblicata sulla G.U. del 3 marzo 2023 n° 53 della serie generale;

Udita la relazione del sindaco che afferma che prima c'era un vecchio regolamento ma in virtù di questa nuova normativa è più corposo e occorre adeguarlo. Il Consigliere Bergo chiede se è stato già fatto in altri comuni il sindaco risponde affermativamente precisa ancora che il gruppo intercomunale e costi sono ripartiti in proporzione ai Comuni partecipanti. Il consigliere Firpo afferma che è un discorso complesso quello della Protezione Civile, che significa soprattutto prevenzione, ed è un discorso che va al di là del regolamento. Il Sindaco precisa ancora che la prevenzione ha a che fare con la manutenzione, e questa amministrazione ha investito molto sulla manutenzione per cui si spende tanto.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli, resi, ai sensi dell'articolo 49.1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., dai Responsabili di Area, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

Con votazione legalmente espressa in forma palese che restituisce il seguente risultato:

- Presenti n° 10
- Votanti n° 10
- Astenuti n° 0
- Favorevoli n° 10
- Contrari n° 0

Su proposta del Sig. Sindaco

## **DELIBERA**

- 1) Di approvare il nuovo regolamento del Gruppo Intercomunale dei Volontari di Protezione Civile dei Comuni di Cassano Spinola, Carezzano, Sant'Agata Fossili, Sardigliano e Villalvernia secondo la Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza Consiglio dei ministri e pubblicato in gazzetta ufficiale 3 marzo 2023 in attuazione dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 " come da schema allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di dare atto che il presente regolamento sostituisce quello approvato con Delibera del n. 51 del 20/12/2006;
- 3) Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Piemonte e alla Provincia di Alessandria per quanto di competenza.

Successivamente

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **DELIBERA**

Con votazione legalmente espressa in forma palese che restituisce il seguente risultato:

- Presenti n° 10
- Votanti n° 10
- Astenuti n° 0
- Favorevoli n° 10

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i..

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to Alessandro Busseti

Il Consigliere Anziano  
f.to Paolo Ceria

Il Segretario Comunale  
f.to Daniela Rotondaro

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  
(Art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del TUEL 267/2000.

Cassano Spinola, 13/09/2023

Il Segretario Comunale  
f.to Daniela Rotondaro

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 13/09/2023

Il Segretario Comunale  
f.to Daniela Rotondaro

---